

Segnalazioni Novità Normative

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. Profili generali degli istituti

Generalità

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 reca la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il testo normativo è composto da un articolo unico di 69 commi che detta due distinte discipline:

- istituisce e regola l’**“unione civile fra persone dello stesso sesso”**, ai commi dall’1 al 35;
- introduce una disciplina per le **“convivenze di fatto”**, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali, nei commi da 36 a 65 compresi.

Gli ultimi commi dell’articolo contengono le disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento.

Le discipline dettate per le unioni civili, da un lato, e per le convivenze, dall’altro, sono strutturalmente molto diverse, e tale diversità si giustifica per la diversa “qualità” giuridica del rapporto regolato.

Dalla nuova disciplina emerge infatti:

- che il rapporto discendente dalle unioni civili è regolato come un rapporto qualitativamente più “vincolante” per le parti, caratterizzato da maggiori diritti e maggiori doveri, che il legislatore ha inteso accostare al matrimonio e sostanzialmente disciplinato, per molti aspetti, come il matrimonio (pur presentando differenze non trascurabili);

- la convivenza di fatto è caratterizzata da una minore vincolatività del rapporto, pur nella “stabilità” dello stesso, la cui regolamentazione, in particolare per l’aspetto dei rapporti patrimoniali relativi alla vita comune, è principalmente rimessa all’autonomia delle parti conviventi attraverso la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.

Dopo la legge qui in commento, pertanto, i rapporti “affettivi di coppia” caratterizzati da “stabilità” disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso (in coerenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014). La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da “stabilità” e “vincolatività”, rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;

- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;

- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività alle quali, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, il legislatore ha riconosciuto o esteso specifici diritti. La nuova legge ha segnato il passaggio delle convivenze da una situazione di fatto ad una situazione giuridicamente rilevante, definita e disciplinata, ma l’assenza della specifica

fattispecie genetica “qualificante” (matrimonio o unione civile) ha portato il legislatore a mantenere una sostanziale differenziazione di disciplina.

All’interno delle convivenze di fatto, poi, occorrerà distinguere fra convivenze di fatto non regolamentate da contratto di convivenza e convivenze di fatto regolamentate da contratto di convivenza.

Giova precisare che entrambe le discipline dettate dalla nuova legge sono destinate a regolare rapporti “affettivi di coppia” cioè sono destinate alla regolamentazione del vivere come coniugi, restando esclusi dalla nuova disciplina quei rapporti che tale caratteristica non presentano ⁽¹⁾.

Il complessivo quadro normativo conseguente alla Novella in commento, al di là della tecnica legislativa che pone e porrà rilevanti problemi interpretativi, pare conciliare in maniera equilibrata le diverse esigenze e volontà di creare un rapporto di coppia più o meno “vincolante” sotto il profilo dei diritti, doveri ed obblighi giuridici, sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali.

LE UNIONI CIVILI

1) La disciplina

Come è stato più volte posto in rilievo nelle relazioni che hanno accompagnato i lavori parlamentari dei disegni di legge al Senato e alla Camera dei Deputati ⁽²⁾, per le unioni civili il legislatore ha introdotto una disciplina che attua una sostanziale equiparazione fra lo stato coniugale e quello derivante dall’unione civile.

Il testo approvato conferma l’osservazione di chi ha rilevato che questa equiparazione riguarda soltanto il momento funzionale, ossia lo svolgimento del rapporto familiare nei rispettivi ambiti, poiché conosce notevoli divergenze per quanto riguarda il momento genetico e quello estintivo, ossia la costituzione e lo scioglimento del rapporto ⁽³⁾.

Infatti, come emergerà, permangono rilevanti differenze (fra la disciplina del matrimonio e quella dell’unione civile) nel momento della costituzione del rapporto, nel momento del suo scioglimento ed inoltre non pare applicabile all’unione civile l’istituto dell’affinità, elemento che comporta una maggiore “nuclearità” del rapporto discendente dall’unione civile.

La legge approvata segue un percorso giurisprudenziale che da tempo sollecitava l’Italia ad introdurre nel suo apparato legislativo il riconoscimento giuridico delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso, predisponendo per esse un quadro legale attributivo di diritti, in alternativa al matrimonio.

Al riguardo occorre richiamare le più significative decisioni ed in particolare:

- la Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 21 luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia), pronunciata avverso il rifiuto delle autorità Italiane di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste da alcune coppie omosessuali, secondo cui il Governo Italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, così violando l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo ⁽⁴⁾;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, ha affermato che: “L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In proposito, è sufficiente l'esame delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta, dunque, al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, restando riservata alla Corte la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio).”;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014 sul c.d. divorzio imposto, secondo cui: *“Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. È, quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.”.* Questa ipotesi trova ora specifica disciplinata nel comma 27 della Novella.

La nuova legge definisce e disciplina le unioni civili nel modo seguente:

a) finalità della legge

Il comma 1 qualifica, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, le unioni civili specifiche “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Lo stesso comma 1 della legge in commento individua la finalità della legge nella “istituzione”, appunto, di questa specifica formazione sociale, oltre che nella “disciplina delle convivenze di fatto”. Il legislatore ha quindi recepito l’interpretazione e l’invito della Corte Costituzionale, ma anche della Corte di Cassazione ⁽⁵⁾, e ha riconosciuto e disciplinato l’unione fra persone dello stesso sesso in forma diversa da quella matrimoniale, attraverso un istituto ad esse riservato ma nella sostanza disciplinato come il matrimonio ad eccezione che per le adozioni, per la sua fase genetica e per la fase dello scioglimento dell’unione;

b) definizione, costituzione e certificazione dell’unione civile

Dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 5 emerge che un’unione civile può essere **costituita** fra due persone maggiorenni dello stesso sesso (comma 2) fra le quali non esistano le “cause impeditive” previste dal comma 4.

Infatti in base al successivo comma 5 la sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell’unione civile.

La nuova legge non richiama per le unioni civili l’art. 84 del c.c., quindi pare doversi affermare che non è ammissibile l’ipotesi, di cui al comma 2 di detta norma, che il Tribunale autorizzi un minore che abbia compiuto i sedici anni a costituire una unione civile. Conseguentemente non troveranno applicazione le disposizioni sull’emancipazione (artt. 390 – 397 c.c.), l’art. 90 c.c. (in materia di assistenza del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali) e l’art. 165 c.c. (in materia di capacità del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali).

Il procedimento complessivo di costituzione, registrazione negli atti dello stato civile e conseguente certificazione dell’unione civile, di particolare rilievo per l’attività notarile in quanto incide sui regimi patrimoniali e sulla loro opponibilità ai terzi, risulta dalla lettura combinata dei commi 2, 3 e 9 dell’articolo unico della legge.

In particolare:

- l’unione civile si **“costituisce”** mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni (comma 2. Questa disposizione riporta ad alcune previsioni degli articoli 106 e 107 c.c. in materia di matrimonio).

A tale dichiarazione va riconosciuta efficacia costitutiva dell’unione (come per la celebrazione nel matrimonio); non saranno pertanto ammissibili unioni civili di fatto regolate dalla nuova disciplina e, pur in assenza di espresso richiamo, si ritiene che alle unioni civili si applichi il principio espresso dall’art. 130 c.c. secondo cui *“Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile”*

La “dichiarazione” prevista dal comma 2 è, in un certo senso, la celebrazione dell’unione civile ma manca nelle unioni civili tutta la fase che nella disciplina del matrimonio precede la “celebrazione del matrimonio” e cioè le “Formalità preliminari del matrimonio” (pubblicazioni) e la conseguente disciplina contenuta negli articoli da 102 a 104 c.c. in materia di opposizioni al matrimonio. Per l’unione civile la Novella prevede ai commi da 6 a 8 delle ipotesi di impugnazione della unione stessa;

- l'Ufficiale dello Stato civile provvede alla **registrazione** degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). In pratica l'Ufficiale dello Stato Civile forma e iscrive l'atto di unione civile (così lo chiama il comma 62);

- infine il comma 9 prevede che l'unione civile è **certificata** dal relativo documento attestante "la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni."

La lettura combinata di queste norme, in attesa dei regolamenti di cui al comma 28, lettera a), ci porta comunque a ritenere che sia per il riconoscimento dei diritti alle parti dell'unione civile che per l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali dell'unione civile occorre fare riferimento al documento che certifica la costituzione dell'unione.

Al riguardo va precisato che il comma 34 prevede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, per stabilire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio di Stato Civile nelle more dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui al comma 28 lettera a) e pertanto deve ritenersi che le norme della Legge al riguardo entrino immediatamente in vigore senza dovere attendere i Decreti Legislativi di adeguamento e modifica di cui al citato comma 28, lettera a) ("adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.").

c) le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile

Il comma 4 prevede le "cause impeditive" per la costituzione dell'unione civile riprendendo con i necessari adattamenti, ed in parte richiamando, le disposizioni dettate dagli articoli da 85 a 88 c.c. per il matrimonio.

Le cause impeditive riguardano sostanzialmente:

- la mancanza di libertà di stato. Al riguardo occorre segnalare che il comma 32 della legge in commento modifica l'art. 86 del c.c. (Libertà di stato) inserendo (oltre al matrimonio) anche l'unione civile fra le cause che escludono la libertà di stato;

- l'interdizione;

- le situazioni incestuose;

- l'ipotesi delittuosa (omicidio consumato o tentato) già prevista dall'art. 88 c.c..

La presenza di una causa impeditiva determina la nullità dell'unione (comma 5) da far valere con l'impugnazione prevista dal comma 6 della legge.

La mancata applicazione alle unioni civili di tutta la fase relativa alle pubblicazioni, e relative opposizioni, presente nel matrimonio può più facilmente portare ad una unione civile registrata e certificata ma nulla per l'esistenza di una causa impeditiva non rilevata e la cui nullità andrà dichiarata a seguito dell'impugnazione prevista dalla legge ⁽⁶⁾.

d) Impugnazione dell'unione civile

Come già detto il comma 6 prevede l'impugnazione dell'unione civile nulla in quanto costituita in presenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 o in violazione dell'art. 68 c.c. (richiamato espressamente dal comma 5) che disciplina una particolare ipotesi di sopravvenuta mancanza di libertà di stato.

I successivi commi 7 e 8 prevedono le altre cause di impugnazione dell'unione civile con discipline sostanzialmente derivate rispettivamente dagli articoli 122 (violenza ed errore) e 124 del c.c. in materia di matrimonio; norme queste ultime collocate nella Sezione VI "Della nullità del matrimonio".

Deve pertanto ritenersi che anche nelle unioni civili, seppur in assenza di espressa previsione, anche queste cause di impugnazione rappresentino cause di nullità dell'unione (oltre alle cause impeditive per le quali, come già detto, il comma 5 prevede espressamente la nullità. Quanto all'ipotesi dell'art. 68 espressamente richiamato, la nullità è espressamente prevista dalla norma stessa);

e) Il cognome

Il comma 10 introduce una disposizione innovativa riguardo al cognome prevedendo che le parti dell'unione, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possano indicare un cognome comune scegliendo fra i loro cognomi, oppure possano anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se diverso.

Sono evidenti le diversità rispetto all'art. 143 bis c.c. in quanto nelle unioni civili potremo avere una pluralità di scelte per il cognome dell'unione civile compresa la possibilità per una delle parti di "mutare" il proprio cognome assumendo quello dell'altra parte. Questo aspetto assume evidente rilievo per l'attività notarile innanzitutto per l'esatta identificazione negli atti dei soggetti che siano parti di unioni civili ed anche per eventuali valutazioni relative alle attività ed adempimenti conseguenti agli atti ricevuti (si pensi, solo per fare un esempio, agli aspetti collegati alla continuità delle formalità ipotecarie nel caso di cambio del cognome).

In considerazione della particolare previsione contenuta nel comma 10 in commento sarà talvolta consigliabile acquisire l'estratto dell'atto di nascita sul quale un eventuale cambio di cognome andrà annotato.

f) I diritti e i doveri delle parti dell'unione civile

Il comma 11 disciplina i diritti e i doveri derivanti dall'unione civile riproducendo, nella sostanza, il contenuto dell'art. 143 c.c., ad eccezione dell'obbligo di fedeltà.

Fra gli obblighi a contenuto patrimoniale è previsto, come nell'art. 143 c.c. per il matrimonio, l'obbligo per entrambe le parti "ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni."

Tale obbligo di contribuzione si presenta nelle unioni civili con le stesse caratteristiche della proporzionalità ed inderogabilità che lo caratterizzano nel matrimonio.

Il comma 12 riproduce le previsioni dell'art. 144 c.c. relative all'indirizzo della vita familiare e alla residenza comune.

Il comma 13 prevede quale regime patrimoniale legale dell'unione civile la comunione dei beni e richiama le disposizioni del Libro Primo del codice civile in materia di regimi patrimoniali coniugali. Su questo aspetto, per il particolare rilievo che riveste nell'attività notarile, si tornerà.

I successivi commi dal 14 al 19 prevedono l'estensione alle unioni civili di prerogative, istituti e diritti tipici del matrimonio e in particolare:

- Il comma 14 l'estensione dei provvedimenti relativi al c.d. ordine di protezione di cui all'art. 342 ter c.c.;

- Il comma 15 prevede che nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile e prevede che anche la parte dell'unione civile può promuovere l'interdizione e l'inabilitazione;

- Il comma 16 estende la previsione dell'art. 1436 c.c. (violenza diretta contro terzi) in materia di annullamento del contratto anche alla violenza che riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile;

- Il comma 17 estende alla parte dell'unione il diritto di ricevere le indennità derivanti dal rapporto di lavoro a seguito della morte dell'altra parte;

- Il comma 19 estende alle parti dell'unione civile tutte le norme in materia di alimenti (artt. da 433 a 448 bis c.c.).

Occorrerà interpretare il richiamo alle norme in materia di alimenti in relazione al mancato richiamo (o al mancato successivo adeguamento ad opera dei Decreti legislativi di cui al comma 28, lettera c) dell'art. 78 c.c. sull'affinità. Ciò anche in considerazione del disposto del comma 20 della legge in commento che prevede un adeguamento lessicale automatico in tutte le leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, con espressa esclusione però delle norme del codice civile non espressamente richiamate. Ad una prima lettura infatti parrebbe non immediatamente applicabile (sempre salvo il successivo adeguamento ad opera dei citati Decreti Legislativi) l'affinità nelle unioni civili.

Il comma 19 inoltre estende alle unioni civili l'applicazione dell'art. 2647 c.c. (in materia di trascrizione del fondo patrimoniale, delle convenzioni matrimoniali, dello scioglimento della comunione legale e degli atti di acquisto di beni personali) in coerenza con la scelta effettuata dal legislatore di applicare all'unione civile le stesse regole relative al regime patrimoniale previste per il matrimonio. Estende inoltre alle unioni civili la norma dell'art. 2653, primo comma n. 4 c.c. in materia di trascrizione delle domande giudiziali di scioglimento della comunione dei beni e l'art. 2659 c.c. recante la disciplina della nota di trascrizione, per tutto ciò che riguarda il regime patrimoniale e i dati delle parti;

Il comma 21 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina delle successioni e in particolare: gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità); gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari); gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime); gli articoli da 737 a 751 (Della collazione) e gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).

È evidente, già ad una prima lettura, che in materia successoria una importante opera di adeguamento è affidata ai Decreti Legislativi di cui al comma 28 lettera c).

Infatti non risultano richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate come ad esempio: le disposizioni generali contenute negli artt. da 456 a 461 c.c.; le norme in materia di rappresentazione; le norme in materia di accettazione di eredità, le norme dettate per la rinuncia all'eredità; le norme in materia di eredità giacente e di petizione di eredità; le norme in materia di divisione e di pagamento dei debiti ereditari.

Inoltre non sono stati richiamati, nè modificati, l'art. 692 (sostituzione fedecommissaria) e l'art. 599 (persone interposte), mentre fra le norme richiamate c'è l'art. 585 c.c. (successione del

coniuge separato) che pare non poter trovare applicazione all'unione civile per la quale, come detto, non è prevista la fase della separazione.

g) Lo scioglimento dell'unione civile

I commi da 22 a 27 prevedono le cause di scioglimento dell'unione civile richiamando molte delle disposizioni dettate per il divorzio.

L'unione civile si scioglie:

1) Per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);

2) a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26);

3) in molte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio (comma 23). In particolare il comma 23 richiama in gran parte (ma non in tutto) l'art. 3 della legge sul divorzio e in particolare richiama come casi di scioglimento dell'unione civile i casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ⁽⁷⁾

Non vengono invece richiamate dalle ipotesi di cui alle lettere b), f) e g), del n. 2) dello stesso art. 3, e cioè:

“b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno ((dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale)), ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.”

La lettera b) non è stata richiamata in coerenza con scelta di non applicare alle unioni civili la fase della separazione e la lettera g) in questa ipotesi della rettificazione di sesso è stata espressamente disciplinata dai commi 26 e 27 della Novella (quest'ultimo introdotto a seguito della citata sentenza della Consulta sul c.d. “divorzio imposto”);

4) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato civile.

A questa dichiarazione segue poi la domanda di scioglimento dell'unione, da proporsi entro tre mesi (comma 24);

Come detto manca nell'unione civile la fase della separazione ed il comma 25 estende alle unioni civili, in quanto compatibili, gran parte delle norme sul divorzio ⁽⁸⁾ e prevede altresì

l'applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie dello scioglimento del matrimonio di cui agli artt. 6 (negoiazione assistita) ⁽⁹⁾ e 12 ⁽¹⁰⁾ (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile) di cui al D. L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162. In pratica per le unioni civili è stato eliminato uno dei due procedimenti attraverso cui deve passare la crisi coniugale ed è stato introdotto il c.d. "divorzio immediato".

È evidente come questa scelta del legislatore richieda una particolare applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie di cui ai sopracitati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 in quanto entrambe dette norme prevedono la conclusione degli accordi di negoziazione assistita

di scioglimento del matrimonio solo ***nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) della*** legge 1^o dicembre 1970, n. 898 non richiamato, come detto, dalla normativa in commento e che si riferisce proprio alla domanda di divorzio conseguente alla separazione.

La normativa sul punto, nel suo complesso, pare doversi interpretare nel senso che gli accordi di cui ai citati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/ 2014 possano trovare applicazione nelle unioni civili solo per le ipotesi di scioglimento previste nel comma 24 (cioè quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Conseguentemente, in particolare nelle ipotesi di cui sopra ai numeri 3) e 4), lo scioglimento dell'unione civile si avrà:

- a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza , con la precisazione che l'art. 10 della legge n. 898/1970 fa discendere l'efficacia dello scioglimento del matrimonio, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, e da annotare nei registri dello Stato Civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 49, comma 1, lettera g-bis (annotazione nell'atto di nascita), 63, comma 2, lettera h-bis (trascrizione nell'atto di matrimonio) e 69, comma 1, lettera d-bis (annotazione nell'atto di matrimonio), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento cui al comma 24;

- a seguito di accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio (unione civile) , e da annotare nei registri dello Stato Civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 49, comma 1, lettera g-ter (annotazione nell'atto di nascita), 63, comma 2, lettera h-ter (trascrizione nell'atto di matrimonio) e 69, comma 1, lettera d-ter (annotazione nell'atto di matrimonio), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento cui al comma 24.

Occorre infine segnalare il comma 20 il quale prevede che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 4 maggio 1983 n. 184), le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile.

È questa una disposizione di notevole impatto interpretativo (che un po' ricorda la disposizione dell'art. 1, comma 11 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 che, però, al contrario si

riferiva solo alle disposizioni del codice civile) i cui effetti pratici si percepiranno nel tempo ma che ci fa subito pensare alle necessità di adattamento (mediante i Decreti Legislativi di cui al comma 28, lettera c), in particolare), ad esempio, delle norme del codice civile in materia di successioni non espressamente richiamate, delle norme sull'affinità, anch'esse non richiamate e agli adattamenti (forse) automatici (ad opera dello stesso comma 20) invece operati su talune norme fiscali (si pensi alle imposte di successione e donazione e alla normativa in materia di agevolazioni "prima casa").

2) In particolare i regimi patrimoniali dell'unione civile

Dei regimi patrimoniali dell'unione civile si occupa il comma 13.

Detta norma prevede:

a) che in mancanza di diversa convenzione patrimoniale il regime legale dell'unione civile è la comunione dei beni. È norma analoga all'art. 159 c.c.. La previsione della comunione dei beni quale regime legale dell'unione civile pare coerente con la scelta del legislatore di assimilare tale situazione giuridica, ed i diritti e doveri da essa nascenti, al matrimonio;

b) che le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. È una norma analoga all'art. 160 c.c.. Conseguentemente, pur non essendo l'art. 160 c.c. espressamente richiamato dalla novella, l'espressa, analoga, previsione del comma 13 porta a ritenere che lo stesso limite di inderogabilità posto all'autonomia dei coniugi nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali dall'art. 160 c.c. valga anche per le unioni civili.

Non potrà pertanto con una convenzione matrimoniale derogarsi ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile espressamente previsti dal comma 11 della Novella (che contiene una sorta di regime primario, inderogabile simile a quello previsto dagli art. 143 ss c.c. per il matrimonio) ed in particolare all'obbligo di contribuzione proporzionale previsto espressamente per le unioni civili dallo stesso comma 11;

c) richiama in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali gli articoli 162 (forma delle convenzioni matrimoniali), 163 (modifica delle convenzioni), 164 (simulazione delle convenzioni) e 166 (capacità dell'inabilitato) del c.c..

Non è invece richiamato l'art. 165 (capacità del minore) in quanto, come già detto, le unioni civili possono essere costituite solo da persone maggiorenni essendo esclusa l'ipotesi di cui all'art. 84, comma 2 e ss c.c..

Non sono neppure richiamati gli articoli 160, 161 e 166 bis del c.c. i quali tuttavia devono intendersi applicabili come limiti generali all'autonomia negoziale delle parti, nella stipulazione di convenzioni patrimoniali, anche nelle unioni civili in quanto il divieto dell'art. 160, come già detto, è riprodotto nel comma 13 in commento e i divieti di cui agli articoli 161 (Riferimento generico a leggi o agli usi) e 166 bis (divieto di costituzione di dote) del codice civile devono intendersi a tutela di principi generali quali, rispettivamente, la determinatezza del contenuto della convenzione matrimoniale e l'esigenza di evitare la violazione di principi considerati di ordine pubblico in quanto, con riferimento specifico al divieto di costituzione in dote, posto a tutela del principio solidaristico di contribuzione, affermato come inderogabile anche dalla Novella in esame;

d) richiama espressamente come applicabili le seguenti disposizioni:

- Articoli da 167 a 171 c.c. in materia di fondo patrimoniale;
- Articoli da 177 a 197 c.c. che disciplinano la comunione legale;

- Articoli 210 e 211 c.c. che disciplinano la comunione convenzionale;
- Articoli da 215 a 219 c.c. in materia di separazione dei beni;
- Art. 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare.

Nell'applicazione di questo complesso di norme alle unioni civili dovremo tenere conto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e dell'evoluzione interpretativa che si è sviluppata in questi quaranta anni dall'entrata in vigore della Legge n. 151/1975.

Alcuni aspetti peculiari però occorre evidenziare:

1) il primo riguarda la costituzione dell'unione civile e l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali dell'unione.

Come abbiamo detto l'unione si costituisce con la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile e la conseguente registrazione e certificazione.

Pertanto il notaio dovrà fare riferimento all'atto di costituzione dell'unione civile estratto dai registri dello stato civile nel quale (come per il matrimonio fa riferimento al relativo estratto):

- se non vi saranno annotazioni vorrà dire che il regime è quello legale della comunione dei beni;

- le convenzioni e le loro modifiche, per essere opponibile ai terzi, devono essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile (articoli 162 comma 3 e 163 comma 3 c.c., espressamente richiamati). La pubblicità dichiarativa è quella affidata agli atti dello stato civile mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (e le annotazioni previste dall'art. 163 ultimo comma) come noto, è degradata a mera pubblicità notizia⁽¹¹⁾.

Vi può essere inoltre il passaggio automatico dallo stato coniugale all'unione civile, ma non viceversa, in caso vi sia stata rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi ma i coniugi stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti (comma 27); in tal caso trattandosi di fattispecie automatica, senza soluzione di continuità, dovrà ritenersi che il regime patrimoniale già vigente per i coniugi regoli anche l'unione civile;

2) il secondo aspetto riguarda la cessazione dell'unione civile e la conseguente cessazione dei regimi patrimoniali adottati.

Come abbiamo detto manca nelle unioni civili la fase della separazione e quindi non potremo avere gli stessi riferimenti temporali che abbiamo nel matrimonio per la cessazione del regime legale (art. 191 c.c.).

Per le unioni civili dovremo dire che il regime legale (o convenzionale, compreso il fondo patrimoniale eventualmente costituito) esistente fra le parti si scioglierà quando si scioglie l'unione civile e cioè (come già detto):

- per morte di una delle parti;
- con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la dichiarazione di morte presunta di una delle parti;

- con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso

- con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell'unione civile, pronunciata a seguito di apposita domanda, e successiva annotazione della sentenza stessa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 alla quale consegue l'efficacia "a tutti gli effetti civili" dello scioglimento;

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;

- a seguito di accordo di scioglimento dell'unione civile concluso innanzi al sindaco, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;

3) così come nel matrimonio nell'atto di celebrazione dell'unione civile può essere dichiarata la scelta del regime di separazione dei beni;

4) anche le parti dell'unione civile potranno costituire un fondo patrimoniale;

5) non vi è dubbio che per la stipulazione delle convenzioni matrimoniali e per la loro modifica valga la forma dell'atto pubblico notarile con i testimoni ai sensi dell'art.162, comma 1 c.c. e dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile) come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005);

Sotto l'aspetto pratico emerge la delicatezza dell'indagine che il notaio dovrà condurre sugli atti dello stato civile al fine di accertare il regime applicabile alla parte dell'unione civile.

Infatti occorre tener presente:

- che la scelta del regime di separazione dei beni dichiarata nell'atto di costituzione dell'unione civile, le convenzioni matrimoniali e le loro modifiche, per essere opponibili ai terzi, dovranno essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;

- quella particolare causa di modifica del regime patrimoniale che è lo scioglimento invece va trascritta sia a margine dell'atto di costituzione dell'unione che a margine dell'atto di nascita dove troveremo annotate anche eventuali variazioni del cognome. Evidentemente lo scioglimento dell'unione civile avrà particolare rilievo sul regime patrimoniale quando le parti si trovino in regime di comunione legale o di comunione convenzionale ovvero abbiano costituito un fondo patrimoniale. In realtà per il fondo patrimoniale l'art. 171 c.c. collegava già la cessazione del fondo allo scioglimento del regime coniugale, essendo ininfluenti invece le cause di scioglimento della comunione legale (legate invece alla separazione coniugale), cosicché la disciplina introdotta dalla novella risulta coerente con le cause di cessazione già previste per il fondo patrimoniale (ed espressamente richiamate dalla norma in esame).

LE CONVIVENZE DI FATTO

1) Definizione e disciplina

La seconda parte dell'art. 1 della Novella (commi da 36 a 65) è dedicata alla disciplina della "convivenza di fatto" istituto che può riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.

Prima della normativa in esame la giurisprudenza aveva indicato una linea di sviluppo tendente a conferire, quanto più possibile, rilievo giuridico al mero fatto della convivenza (in materia ad esempio: di azione di arricchimento nei rapporti tra conviventi ⁽¹²⁾; dell'incidenza di una nuova convivenza sull'assegno di divorzio percepito da uno dei conviventi ⁽¹³⁾; di contratto di locazione e famiglia di fatto ⁽¹⁴⁾; di risarcimento del danno e convivenza ⁽¹⁵⁾; di assegnazione della casa familiare e convivenza ⁽¹⁶⁾ su cui peraltro è già intervenuto il legislatore introducendo l'art. 337-sexies c.c.; di tutela possessoria del convivente, dell'immobile di proprietà dell'altro, nel momento della cessazione del rapporto ⁽¹⁷⁾).

Con la nuova normativa il legislatore ha scelto, nel passare da una situazione di fatto ad una di diritto, di definire in via generale la convivenza giuridicamente rilevante segnando in questo modo dei limiti, in particolare all'autonomia negoziale nel contratto di convivenza, che occorre premettere e dei quali bisogna tenere conto.

Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come:

- due persone maggiorenni;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Il successivo comma 37, poi, pare aggiungere, per la rilevanza giuridica delle convivenze il requisito che i conviventi siano coabitanti ed abbiano dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37 citato, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 233, in particolare art. 4⁽¹⁸⁾ e art. 13, comma 1, lettera b)⁽¹⁹⁾.

Su questo aspetto è intervenuta la recente circolare del Ministero dell'Interno in data 1 giugno 2016 n. 1328 la quale, premessa la definizione contenuta nel comma 36 e richiamato il comma 37 per "l'accertamento" della stabile convivenza e richiamati i successivi commi 52 e 59 per le "registrazioni" conseguenti i contratti di convivenza e la loro risoluzione, rileva:

- la differenza fra "iscrizione delle convivenze di fatto" che dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico ed in particolare dagli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989, espressamente richiamati dal comma 37 e la "registrazione del contratto di convivenza" che costituisce invece un adempimento nuovo per l'opponibilità del contratto ai terzi;

- su quest'ultimo adempimento "nuovo", consistente nella "registrazione del contratto di convivenza", e sua risoluzione, la circolare precisa che l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto dal professionista dovrà tempestivamente procedere "a registrare, **nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali**, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista" ed inoltre deve **assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto**.

La stessa circolare, poi, contiene precisazioni relative alla registrazione della risoluzione del contratto di convivenza sulla base delle previsioni contenute nei commi 59 lettera a) e 51, 59 lettera b) e 61, 59 lettera c) e 12 dell'ordinamento anagrafico, nonché 59 lettera d) e 63.

Dalla lettura complessiva delle norme che disciplinano le convivenze, e dalla loro definizione ed accertamento, emerge:

- che strutturalmente la convivenza è una situazione di fatto riguardo alla quale gli atti anagrafici servono, principalmente, a fini di accertamento di tale situazione di fatto, e della sua tendenziale stabilità, affinché possa essergli applicata la nuova disciplina. A tali atti, poi, il legislatore della novella ha affidato l'opponibilità ai terzi dei contratti di convivenza, loro modifiche e loro scioglimento;

- che alle "convivenze di fatto" il legislatore riconosce ed estende ora solo alcuni specifici diritti, ai quali accenneremo (spesso recependo orientamenti giurisprudenziali consolidati);

- che, al di fuori dei diritti specificamente riconosciuti, il legislatore non opera alcuna estensione delle norme in materia di matrimonio o di unione civile e affida la regolamentazione dei

rapporti patrimoniali fra i conviventi al “contratto di convivenza” previsto e disciplinato dai commi da 50 a 63.

Dall’analisi della normativa emerge, inoltre, che occorre distinguere fra “convivenza di fatto”, quale situazione di fatto ora giuridicamente di per sé rilevante anche se non regolamentata da contratto di convivenza, e “convivenza di fatto regolamentata da contratto di convivenza”.

Infatti essendo il contratto di convivenza elemento eventuale potremo avere:

- “convivenze di fatto” non regolate da “contratto di convivenza” alle quali si applicheranno quindi le sole norme contenute nei commi da 38 a 49 della legge, ed in particolare i diritti ora riconosciuti dalle norme stesse, e alle quali non si applicheranno, invece, le norme della nuova legge contenute nei commi 50 e ss relative ai contratti di convivenza ⁽²⁰⁾;

- convivenze di fatto regolate da “contratto di convivenza” alle quali si applicheranno anche le specifiche norme dettate per questo strumento di autonomia privata, i cui limiti occorre analizzare.

Quanto agli specifici diritti ora riconosciuti ai conviventi di fatto, la Novella:

- estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all’ordinamento penitenziario (comma 38);

- riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario analogamente a quanto già previsto per i coniugi e i familiari (comma 39);

- ai commi 40 e 41 riconosce a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare, in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone, il convivente come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l’assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie;

- ai commi da 42 a 45 riconosce ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione, codificando alcuni orientamenti (ai quali si è già fatto riferimento) già espressi dalla giurisprudenza. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il comma 42 riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;

- al comma 44 riconosce la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;

- al comma 45 dispone in ordine all’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse;

- con il comma 46 introduce nel codice civile l’articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell’attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;

- con i commi 47 e 48 amplia le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia; facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il comma 47 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'interdizione o l'inabilitazione anche il convivente di fatto. Il comma 48 riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno;

- al comma 49 recepisce orientamenti giurisprudenziali consolidati equiparando la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito;

- al comma 55 prevede che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. Questa disposizione, alla quale fa riferimento anche la citata Circolare del Ministero dell'Interno nell'occuparsi delle iscrizioni e registrazioni anagrafiche, dovrà però conciliarsi con la funzione di opponibilità ai terzi ora riconosciuta alle registrazioni relative ai contratti di convivenza nelle certificazioni anagrafiche;

- al comma 65 prevede e disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti che deve essere stabilito dal giudice in presenza dei presupposti mutuati dall'art. 438 del codice civile (stato di bisogno e impossibilità di provvedere al proprio mantenimento), nella misura prevista dall'art. 438 c.c. , e per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.

2) Contratto di convivenza e regimi patrimoniali delle convivenze

Il contratto di convivenza è definito al comma 50 come il contratto con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

I commi successivi dettano una disciplina di tale contratto, sotto il profilo formale, contenutistico e di validità, che può essere così riassunta:

a) la forma del contratto di convivenza

Quanto alla forma il comma 51 dispone che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione (comma 60) devono essere redatti in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La forma prescritta è prevista dalla legge a pena di nullità.

Il comma 60 riserva invece alla competenza del notaio, quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, gli "atti di trasferimento di diritti reali immobiliari" comunque discendenti dal contratto di convivenza. La norma pare da interpretarsi in senso estensivo cioè nel senso che restano riservati alla competenza notarile tutti i contratti di convivenza che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari, anche di garanzia, o sciolgono la comunione di tali diritti e comunque tutti i contratti che devono essere trascritti o iscritti nei registri immobiliari.

Inoltre pare evidente che la competenza notarile, pur essendo prevista al comma 60, relativo alla risoluzione del contratto di convivenza, deve ritenersi riferita ad ogni contratto (avente quell'oggetto e quegli effetti) sottoscritto dai conviventi per regolare i loro rapporti patrimoniali e quindi anche all'originario contratto di convivenza e sue successive modifiche.

Non può negarsi la “atipicità” della forma di autentica prevista dal comma 51 che parla di “scrittura privata con sottoscrizione autenticata” attribuendo tuttavia la relativa competenza al di fuori delle categorie soggettive previste dall’art. 2703 c.c..

Si porranno quindi all’interprete una serie di questioni relative ai requisiti formali di tale autentica, agli obblighi di deposito e di conservazione ed ai connessi obblighi di rilascio di copie nonché alla loro efficacia.

Tali aspetti interpretativi, poi, andranno affrontati tenendo conto che le categorie soggettive di professionisti ai quali il comma 51 riconosce la competenza per tale particolare autentica sono soggetti a norme professionali molto diverse, proprio sotto l’aspetto delle competenze disciplinate da tale norma .

In particolare: il notaio è pubblico ufficiale (oltre che soggetto singolarmente ed espressamente previsto dall’art. 2703 c.c.) con obblighi di redazione, conservazione degli atti e rilascio delle copie previsti e disciplinati dalla legge notarile; il notaio ha quale primario ed inderogabile obbligo professionale di assicurare la conformità degli atti che riceve od autentica alle norme imperative e all’ordine pubblico senza tuttavia avere (ovviamente) obblighi di attestazione (che invece vengono richiesti dal comma 51, con previsione inopportuna riferita anche al notaio).

Si tratterà quindi di stabilire in quale categoria giuridica collocare tale autentica atipica e “minore”, determinandone conseguentemente i limiti contenutistici e le regole di utilizzabilità.

b) l’opponibilità ai terzi del contratto di convivenza

Ai fini dell’opponibilità ai terzi il comma 52 prevede la trasmissione, da parte del professionista che ha ricevuto l’atto, di copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). Poiché, come vedremo, con il contratto di convivenza le parti possono anche prevedere e regolare regimi patrimoniali generali occorre riflettere sulla idoneità delle certificazioni anagrafiche ad assicurare quella efficacia di pubblicità dichiarativa che invece è tipica degli atti dello stato civile ai quali, finora, l’opponibilità ai terzi di tali strumenti negoziali era stata affidata (articoli 162 e 163 c.c., per le convenzioni matrimoniali e comma 13 della legge in commento per le unioni civili);

c) Il contenuto del contratto di convivenza

Il comma 53 detta una scarsa disciplina del contenuto del contratto di convivenza, da integrare con le altre disposizioni sempre dettate per lo stesso contratto.

Innanzitutto pare opportuno procedere ad una lettura combinata del comma 53 e dei commi 54 e 56 i quali dettano, anch’essi, norme sul contenuto del contratto di convivenza e dai quali emerge che tale accordo:

- reca l’indicazione del domicilio di ciascuna parte per le notifiche (indicazione obbligatoria). La rilevanza di tale indicazione emerge dal comma 62 che disciplina la notifica del recesso unilaterale dal contratto di convivenza con gli effetti ad essa collegati in quanto finalizzata alla conoscenza di un atto unilaterale recettizio;

- può contenere l'indicazione della residenza. La norma può intendersi nel senso che con il contratto di convivenza le parti possono convenzionalmente fissare la residenza comune. Pare tuttavia potersi affermare che nelle "convivenze" una residenza comune debba preesistere come elemento sul quale si fonda la "famiglia anagrafica" alla quale il comma 37 fa riferimento per l'accertamento della stabile convivenza che rappresenta, appunto, il presupposto della convivenza di fatto giuridicamente rilevante per la legge in commento;

- può contenere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo. È l'obbligo di contribuzione previsto come inderogabile nel matrimonio e nelle unioni civili. Nelle convivenze, in considerazione della minore vincolatività del rapporto, la relativa previsione è affidata all'autonomia negoziale delle parti. Al riguardo occorre chiedersi se nelle convivenze sia lasciata all'autonomia delle parti la scelta se prevedere o non prevedere l'obbligo di contribuzione, e se le parti stesse possano disciplinarlo anche in deroga al principio di proporzionalità tendenzialmente richiamato anche dal comma in commento. In considerazione della diversa qualità del rapporto disciplinato (rispetto al matrimonio e alle unioni civili nelle quali l'obbligo proporzionale di contribuzione è inderogabile) e della autonomia negoziale riconosciuta ai conviventi nel regolare i loro rapporti patrimoniali pare potersi giungere ad una soluzione positiva;

- non può essere sottoposto a termine o condizione i quali, se inseriti, non producono l'invalidità del contratto ma si considerano come non apposti. La convivenza infatti è una situazione interpersonale affettiva tendenzialmente a tempo indeterminato la cui regolamentazione patrimoniale non sopporta l'apposizione di termini o condizioni.

La legge prevede una particolare ipotesi in cui gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi (condizione sospensiva legale) al comma 58 e prevede le cause di risoluzione di tale contratto al comma 59. Fuori di tali ipotesi l'efficacia o la durata di tale contratto non sono nella disponibilità dell'autonomia negoziale delle parti;

- può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, facendo al riguardo il comma 53 lettera c) rinvio agli articoli da 177 a 197 c.c..

Il successivo comma 54 prevede, poi, che il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con altro contratto concluso con le forme prescritte dall'art. 51.

Riguardo al contenuto del contratto di convivenza ci si può interrogare sulla derogabilità di alcuni diritti "patrimoniali" riconosciuti espressamente dal legislatore.

In particolare ci si può domandare se si possa derogare, con il contratto di convivenza, al diritto di ricevere gli alimenti previsto e disciplinato dal comma 65. Pare potersi affermare che sia disciplinabile la misura e la modalità di prestazione degli alimenti ma che sia tendenzialmente indisponibile il diritto a riceverli, in presenza delle condizioni previste dalla legge, ritenendo qualificabile l'obbligo alimentare in parola come obbligazione alimentare legale.

d) In particolare i regimi patrimoniali dei conviventi di fatto

In particolare, riguardo ai regimi patrimoniali dei conviventi di fatto, la nuova legge prevede che:

a) nelle convivenze il regime degli acquisti dei beni, della loro appartenenza e della loro amministrazione, in assenza di apposita previsione contenuta in un contratto di convivenza (secondo quanto espressamente consentito dal comma 53, lettera c) è quello di diritto comune.

La scelta del legislatore pare coerente con la struttura del rapporto disciplinato.

Mentre nel matrimonio e nelle unioni civili (rapporti maggiormente qualificati) il regime legale è la “comunione dei beni” nelle convivenze è la “separazione dei beni”.

La nuova legge però imporrà al notaio una attenta verifica sui soggetti “liberi da vincoli matrimoniali o da unioni civili” in quanto mentre prima della novella essi potevano essere solo soggetti alle norme di diritto comune ora occorrerà accertare se vi sia una situazione di convivenza, se questa sia regolata da contratto di convivenza e se tale contratto di convivenza preveda un regime patrimoniale generale. L'accertamento andrà fatto sui predetti certificati anagrafici ed in particolare, anche in base alle indicazioni contenute nella citata circolare del Ministero dell'Interno, nella “scheda di famiglia” cioè nel certificato di stato di famiglia e nelle “schede individuali” dei conviventi (art. 1 D.P.R. n. 223/1989);

b) qualora il contratto di convivenza contenga (art. 53, lettera c) la previsione della comunione legale come regime patrimoniale fra i conviventi non potrà negarsi che questa (particolare) comunione legale nascente da contratto abbia gli stessi effetti di acquisto automatico previsti dalla legge (art. 177 c.c.).

La comunione legale come regime patrimoniale generale dei conviventi, pertanto, si instaurerà con la sottoscrizione del contratto di convivenza e sarà opponibile ai terzi con l'iscrizione negli atti anagrafici, come previsto dal comma 52.

Se si considera che la comunione legale rappresenta una forte deroga ai principi di diritto comune relativi all'acquisto, all'appartenenza ed all'amministrazione dei beni, che ha fonte fisiologicamente normativa, si comprende l'anomalia della scelta operata dal legislatore per le convivenze di far nascere un tale meccanismo da una scelta contrattuale.

Ancora più evidente è poi tale anomalia se si pensa che tale scelta, e i relativi effetti in deroga alle regole ordinarie sugli acquisti e sugli effetti del contratto, è affidata, non ad un atto avente la forma solenne delle convenzioni matrimoniali, ma anche ad una semplice scrittura privata autenticata (anche) da avvocato, quindi senza alcun obbligo disciplinato di conservazione e rilascio di copia ed inoltre con l'opponibilità ai terzi affidata ad una iscrizione anagrafica.

Pare evidente infatti l'esigenza di poter sempre disporre almeno di una copia conforme del contratto di convivenza dal quale risulterà il regime adottato, posto che i registri anagrafici (così come i registri dello stato civile in base all'art. 162 c.c.) indicheranno solo gli estremi del contratto (come peraltro ora precisato dalla citata Circolare del Ministero dell'Interno).

Al riguardo occorre domandarsi, proprio alla luce della citata circolare del Ministero dell'Interno in data 1 giugno 2016 la quale prevede in particolare che l'ufficiale dell'anagrafe procede “ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto”, quali siano gli eventuali obblighi del pubblico ufficio depositario di rilasciare copia di tali atti.

Altro aspetto che richiede una riflessione, alla luce del tenore letterale del comma 53, è se l'originario contratto di convivenza, oltre alla comunione legale, possa prevedere e regolare anche forme di comunione convenzionale nel rispetto dei limiti dell'art. 210 c.c..

La norma contenuta nel citato comma 53, letta in combinato disposto con il successivo comma 54, infatti si presta a due diverse letture.

La prima, restrittiva, nel senso che l'originario contratto di convivenza possa solo prevedere come regime patrimoniale la comunione legale, introducendo quindi fra i conviventi la regolamentazione prevista dalla legge ed espressamente richiamata dalla lettera c) del comma 53; regime che, ai sensi del comma 54, potrebbe solo successivamente essere modificato. Questa interpretazione oltre che dal tenore letterale del comma 53 pare confermata dal termine regime patrimoniale "scelto", contenuto nel successivo comma 54, che fa pensare, quale soluzione originaria, alla manifestazione di volontà di adottare un regime previsto dalla legge.

Una seconda lettura, meno letterale, secondo cui la comunione convenzionale potrà essere prevista nel contratto di convivenza sia come regime "originariamente" adottato dai conviventi sia come modifica di una comunione legale già esistente.

Anche la comunione convenzionale, come regime patrimoniale generale dei conviventi, si instaurerà con la sottoscrizione del contratto che la disciplina e sarà opponibile ai terzi con l'iscrizione nei registri anagrafici.

Pare evidente nell'ipotesi in cui i conviventi scelgano un regime di comunione convenzionale la necessità di disporre di copia autentica del relativo contratto che la prevede e la regola non essendovi, in tal caso, l'adesione ad un regime legale ma una modifica convenzionale di tale regime il cui contenuto ed i cui effetti risulteranno dal relativo contratto.

Naturalmente anche quando il contratto di convivenza contenente la scelta del regime di comunione legale o la sua modifica sia ricevuto o autenticato da notaio sarà soggetto alla forma di pubblicità prevista dal comma 51 (iscrizione all'anagrafe), ed eventualmente alla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. ove ne ricorrano i presupposti, ma mai alle forme di pubblicità previste dagli articoli 162 e 163 c.c. e dall'art. 2647 c.c. applicabili solo ai regimi patrimoniali del matrimonio e delle unioni civili;

c) non potrà essere costituito fondo patrimoniale fra i conviventi. Tale convenzione infatti dando vita ad un patrimonio separato si ritiene che debba essere previsto dalla legge in conformità all'art. 2740 c.c.;

d) il regime patrimoniale generale eventualmente adottato (comunione legale o comunione convenzionale) si scioglierà nei casi di risoluzione del contratto di convivenza previsti dai commi da 59 a 63 della Novella.

Come vedremo sono ipotesi eterogenee che pongono problemi anche con riferimento al momento in cui deve ritenersi sciolto il regime patrimoniale.

e) la risoluzione del contratto di convivenza

La risoluzione del contratto di convivenza è disciplinata dai commi dal 59 a 63 i quali prevedono che il contratto di convivenza si scioglie:

a) per accordo delle parti. Riguardo ai regimi patrimoniali generali eventualmente adottati dai conviventi, e in particolare alla comunione legale o convenzionale, pare doversi affermare che il regime si scioglie al momento del perfezionamento del contratto risolutivo del contratto di convivenza (comma 60), con l'effetto di assoggettare nuovamente, per il futuro, i conviventi alle regole di diritto comune.

Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento all'iscrizione negli atti anagrafici.

Anche questo accordo risolutivo è soggetto alle stesse forme di cui al comma 51. Per le regole di scioglimento della eventuale comunione legale esistente il comma 60 richiama espressamente le norme del codice civile in materia, in quanto compatibili;

b) per recesso unilaterale. Essendo il contratto di convivenza funzionale alla regolamentazione della convivenza quale legame affettivo di coppia che può cessare anche per volontà di uno solo dei conviventi, è previsto lo scioglimento di tale contratto anche per recesso unilaterale.

Questa norma introduce una deroga al principio generale contenuto nell'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso; infatti per questa particolare tipologia di contratto la legge ammette (come peraltro consentito dallo stesso art. 1372 c. c.), oltre al "mutuo consenso" quale causa di scioglimento il recesso unilaterale.

Il recesso unilaterale pone, evidentemente, criticità ancora maggiori in presenza di un regime di comunione legale o convenzionale rispetto al momento in cui detti regimi possono considerarsi sciolti. Pare doversi collocare il recesso unilaterale previsto dal comma 58 lettera b) in commento fra i negozi unilaterali recettizi (in quanto negozio in cui la dichiarazione di volontà è diretta ad un soggetto determinato) ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 1334 c.c..

Il comma 61, infatti, prevede, in caso di recesso unilaterale, che il professionista che riceve o autentica l'atto (anche il recesso unilaterale è sottoposto alla forma di cui al comma 51 come espressamente previsto dal comma 60) ne notifichi copia all'altro contraente all'indirizzo indicato nel contratto di convivenza.

Il recesso unilaterale dal contratto di convivenza, quindi, in quanto negozio unilaterale recettizio sarà perfetto ed efficace solo quando giunge a conoscenza del destinatario.

Anche in questo caso trova applicazione il principio della presunzione di conoscenza previsto dall'art. 1335 c.c..

Dovrà pertanto ritenersi che la comunione legale prevista nel contratto di convivenza, in caso di recesso unilaterale di una parte da tale contratto, si sciogla quando tale atto unilaterale diviene efficace, e cioè dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, cioè l'altro convivente (art. 1334 c.c.).

Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento alla iscrizione all'anagrafe, come previsto espressamente dal comma 61, che richiama gli adempimenti di cui al comma 52.

Il contratto di convivenza si scioglie inoltre:

c) per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.

Pare evidente che la libertà di stato è uno dei presupposti affinché possa dirsi esistente una convivenza di fatto giuridicamente meritevole di tutela.

Non potrà pertanto stipularsi un contratto di convivenza fra persone separate.

Tale conclusione pare doversi raggiungere in base alle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- nel comma 59 lettera c), in esame, che prevede il matrimonio e l'unione civile, tra un convivente e altra persona, come causa di risoluzione del contratto di convivenza; meglio forse dovremmo dire come causa di dissoluzione della convivenza di fatto con conseguente risoluzione del contratto che la regola;

- nel comma 36 nella parte in cui prevede che i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”;

- nel comma 57 lettera a) il quale prevede come causa di nullità insanabile del contratto di convivenza la presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza.

Pertanto il professionista, ed il notaio in particolare, chiamato a stipulare un contratto di convivenza dovrà verificare che entrambe le parti del contratto siano di stato libero (cioè non coniugate né parti di un’unione civile) e non abbiano in corso un altro contratto di convivenza ⁽²¹⁾.

Tali elementi (assenza di vincolo matrimoniale o di unione civile o di altro contratto di convivenza) richiesti per la validità del contratto, così come l’esistenza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale), pure richiesti per la validità del contratto di convivenza, può essere utile che emergano dal contratto stesso.

Per l’ipotesi di cui al comma 59 lettera c) in commento il comma 62 impone al contraente che ha contratto matrimonio o unione civile di notificare il relativo estratto dello stato civile all’altro contraente e al professionista che ha ricevuto o autenticato l’atto. Anche in questo caso deve ritenersi che il professionista sia obbligato alla trasmissione di cui al comma 52 per l’opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza.

Diversamente argomentando non si giustificherebbe la comunicazione al professionista prevista dalla legge e resterebbe un pericoloso vuoto di pubblicità; inoltre un elemento determinante a favore dell’interpretazione proposta si desume dal successivo comma 63, che disciplina il caso di morte di uno dei contraenti, nel quale tale obbligo di annotazione in capo al professionista è previsto espressamente e, non a caso, collegato alla notificazione della parte.

Inoltre pare logica l’estensione anche a questa ipotesi dell’obbligo a carico del professionista di “annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione” previsto dal successivo comma 63 in caso di morte di uno dei conviventi;

d) per morte di uno dei contraenti. Anche in questa ipotesi sarebbe forse più corretto dire che cessa il legame affettivo di coppia e conseguentemente si scioglie il relativo contratto destinato a regolarlo. Il comma 63, come già detto, prevede anche in questo caso una notificazione al professionista da parte del contraente superstite o degli eredi del defunto dell’estratto dell’atto di morte per l’annotazione nei registri anagrafici al fine della opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza.

Il comma 63 prevede inoltre a carico del professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’ulteriore adempimento “dell’annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione” (nel caso specifico conseguente alla morte).

La norma fa innanzitutto pensare ad un obbligo di conservazione da parte del professionista del contratto di convivenza.

f) La nullità del contratto di convivenza

Il comma 57 prevede la nullità (insanabile) del contratto di convivenza, nei seguenti casi:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

- se una delle parti è minore d'età;

- se una delle parti è interdetta;

- se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (impedimento al matrimonio in base all'art. 88 c.c.);

- in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Infine il comma 64 modifica la legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo art. 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Da ultimo occorre segnalare la disposizione contenuta nel comma 35 la quale prevede che acquistino "efficacia" a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34, cioè quelle dettate in materia di unioni civili, null'altro prevedendo la legge circa l'efficacia delle disposizioni dettate per le convivenze. Deve tuttavia ritenersi che l'intero complesso di norme (quindi anche quelle dettate in materia di convivenze) acquisti "efficacia" dalla data di entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), salvi gli interventi di adeguamento, modifica, riordino ed integrazione affidati ai Decreti Legislativi di cui al comma 28 e ss.

Maria Luisa Cenni - Coordinatore Settore Studi Pubblicistici - XXII Consiliatura

-
- 1)** Ne restano escluse quelle "coabitazioni" ad esempio caratterizzate da affetto parentale o fra amici che dividono lo stesso appartamento. Diversa è infatti la "convivenza di fatto", ora rilevante per l'ordinamento e disciplinata dalla legge in commento, la quale attribuisce nuovi diritti ed impone obblighi e vincoli, per il cui accertamento il legislatore al comma 37 fa riferimento all'art. 4 "Famiglia anagrafica" del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, dalla mera "coabitazione" (o convivenza anagrafica) di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., non disciplinata dalla nuova Legge.
 - 2)** Basta consultare le molte relazioni contenute nei Dossier presso la Camera dei Deputati ed il Senato. Di particolare interesse sono alcune relazioni che accompagnano le audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato, ed in particolare: Relazione del Prof. Maria Elisa D'Amico, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Statale di Milano; Relazione del Prof. Ferruccio Tommaseo, Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università di Verona; Osservazioni Della Dottoressa Maria Gabriella Luccioli, Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione.
 - 3)** Così il Prof. Ferruccio Tommaseo nelle sue osservazioni alla Commissione Giustizia del Senato sul primo testo unificato del progetto di Legge.
 - 4)** In particolare si legge nella decisione: "164. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt'oggi la possibilità di contrarre un'unione civile o un'unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia, alla data dell'analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.
(iii) L'applicazione dei principi generali al caso di specie
165. La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione."

- 5) Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2015 n. 2400, secondo cui: “È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale - in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.”
- 6) In questo caso in pendenza della decisione sulla nullità dell'unione civile potrà essersi instaurato il regime legale della comunione dei beni con i suoi effetti patrimoniali.
- 7) Le ipotesi richiamate sono le seguenti:
 “Art. 3.
 Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
 a. all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
 b. a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
 c. a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
 d. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
 2) nei casi in cui:
 a. l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
 c. il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
 d. il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
 e. l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;”
- 8) In particolare il richiamato comma 25 richiama le seguenti norme della Legge 1 dicembre 1970 n. 898:
 L' art. 4:
 “Art. 4.
 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. (6)
 2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
 ((4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.))
 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del

ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonchè, ((disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento)), dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.”;

l'art. 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma:

“Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. ((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)).

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.”;

l'art. 8:

“Art. 8.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. ((Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

Qualora il creditore del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6).”;

l'Art. 9

“Art. 9.

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. ((5))

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ((5))

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.”;

Art. 9-bis:

“Art. 9-bis.

A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.”;

Art. 10:

“Art. 10.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.”;

Art- 12-bis:

“Art. 12-bis.

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”;

Art. 12-ter:

“Art. 12-ter.

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”;

Art. 12-quater:

“Art. 12-quater.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.”;

Art- 12-quinquies

“Art. 12-quinquies.

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.”.

9) “Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o più avvocati)) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita ((da almeno un avvocato per parte)) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, **di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b)**, della legge ((1^o dicembre) 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b. all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c. all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".”

10) Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, ((innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,)) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, ((con l'assistenza facoltativa di un avvocato,)) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge ((1^o dicembre) 1970, n. 898, di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ((ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,)) ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente ((, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,)) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo)).

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.»

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b. all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c. all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:« d-ter) ((degli accordi)) di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

- 11)** In questo senso Cass, Sez. U, *Sentenza n. 21658 del 13/10/2009* in materia di fondo patrimoniale, secondo cui “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.”
- 12)** Su questo aspetto: Cass. 15 maggio 2009, Sez. III, n. 11330 e Cass. 30 novembre 2011, Sez. III, n. 25554, entrambe in CED Cassazione;
- 13)** Nel senso che l'instaurazione di una stabile e duratura convivenza more uxorio escluda il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile: Cass. 8 febbraio 2012, Sez. I, n. 1789 e Cass. 11 agosto 2011 n. 17195,, entrambe in CED Cassazione;
- 14)** Su questo tema è intervenuta la Corte Costituzionale prima con *Sentenza n. 404 del 1988*, con la quale ha ampliato la categoria dei successibili nel contratto di locazione riconoscendo al convivente la successione del contratto in presenza di prole naturale del nucleo abitante, e successivamente con altra *Sentenza in data 14 gennaio 2010 n. 7*;
- 15)** Su questo aspetto: Cass. 16 settembre 2008, Sez. III, n. 23725 in CED Cassazione;
- 16)** Su questo aspetto: Cass. 15 settembre 2011 n. 18863 in CED Cassazione;
- 17)** Cass. 15 dicembre 2014, n. 19423 e Cass. 21 marzo 2013, Sez. III, n. 7214, entrambe in CED Cassazione;
- 18)** “Art. 4. Famiglia anagrafica 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
- 19)** “Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: (omissis) b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; (omissis)”
- 20)** Al riguardo occorrerà comunque fare alcune riflessioni e precisazioni riguardo talune norme, ed in particolare sul comma 59, che paiono non cogliere appieno la differenza fra “convivenza di fatto” e “contratto di convivenza”.

- 21)** Forse dovrebbe dirsi “non abbiano in corso un’altra convivenza di fatto” ponendosi il dubbio se si debba ritenere sufficiente l’esistenza di una ulteriore e diversa situazione di fatto qualificabile ai sensi dei commi 36 e 37 come “convivenza” per la nullità del contratto regolante un’altra convivenza.